

Prot. n. 7_617_PUBBLICO_IMPIEGO

Roma, 15 luglio 2009

[Info Pubblico Impiego n. 18](#)

NORME IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E DI CONTROLLO DEI CONTRATTI NAZIONALI ED INTEGRATIVI

Bisogna dar atto che il DPCM 2 luglio 2009 a firma Brunetta e Tremonti ha restituito ai lavoratori una parte delle risorse sottratte con il Decreto Legge 112 del 2008, ma vi sono ancora, per l'effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 67, dei tagli al salario accessorio che in base all'accordo del 30 ottobre 2008 devono essere integralmente restituiti.

Si tratta delle somme derivanti dalle cosiddette leggi speciali (allegato B al Decreto Legge n. 112) e la restituzione non oltre il 30 giugno 2009, dei tagli ai Fondi Unici.

In particolare le norme contenute nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 così dispongono:

Art. 67.

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Omissis

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

4. Omissis

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

L'UGL vigilerà affinché venga eliminato il taglio del 10% dei Fondi Unici (articolo 67, comma 5), venga eliminato il taglio del 20% delle leggi speciali per il 2010 (art. 67, comma 3, allegato B), venga recuperato l'ammontare delle risorse provenienti dalla disapplicazione delle leggi speciali (art. 67, comma 2, allegato B).

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)